

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno dodici del mese di luglio
(12 luglio 2023)

In Milano alla via Olmetto n.10 presso il mio studio sito al
piano terra.

**REGISTRATO A
MILANO DP II
IL 13/07/2023
AL N. 70005
SERIE IT
ESATTI EURO 200,00**

NOTAIO ROGANTE

Avanti a me Avv. Alessandro De Cicco Notaio in Pioltello,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, assistito dai testimoni a
me noti ed idonei:

- CALZA Valentina, nata a Milano in data 21 dicembre 1974 ed
ivi residente alla via Pompeo Marchesi n.57
- BRAMATI Pierangelo, nato a Monza in data 31 agosto 1963,
residente in Concorezzo (MB) alla via Paterini n.20

si sono

COSTITUITI

- **BATTIATO Grazia Cristina**, nata a Milano in data 26 aprile
1978 e residente a Dubai (Emirati Arabi Uniti) in Oliva
Street Five n. 132, codice fiscale BTT GZC 78D66 F205K
- **NOBILI Graziella Desolina Franca**, nata a Milano in data 16
novembre 1953 ed ivi residente alla via Aldo Lusardi n.4,
codice fiscale NBL GZL 53S56 F205G
- **CATTINI Francesco**, nato a Modena in data 6 luglio 1960,
residente in Carpi (MO) alla via Giuseppe Graziosi n.45,
codice fiscale CTT FNC 60L06 F257B

tutti cittadini italiani, delle cui identità personali io
Notaio sono certo.

PREMESSO

che la signora **BATTIATO Grazia Cristina**, di seguito denominata
Fondatore Originario, allo scopo di ricordare lo scomparso
artista BATTIATO Francesco, in arte "Franco Battiato", intende
promuovere la istituzione di una Fondazione del Terzo Settore
che a seguito dell'iscrizione al R.U.N.T.S sarà denominata

"FONDAZIONE FRANCO BATTIATO ETS"

ai sensi del D. Lgs. 117/2017, con le finalità specificate in
appresso, mettendo a disposizione della Fondazione medesima i
mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua
attività.

CIÒ PREMESSO

essa comparente per realizzare la costituzione della
Fondazione dichiara quanto segue:

1) È costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 del Codice Civile
e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore che a
seguito dell'iscrizione al R.U.N.T.S sarà denominato

"FONDAZIONE FRANCO BATTIATO ETS"

avente sede in Milo (CT) alla via Mazzini n.55/57 e sede
operativa in Carpi (MO) alla via delle Mondine n.6.

2) La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ispirandosi all'opera musicale, ai valori umani ed al genio artistico di Franco Battiato, e promuovendo la conoscenza del suo patrimonio musicale, artistico, spirituale e umano, e del lascito di espressioni culturali, mistiche e valoriali contenute nelle sue canzoni, nei suoi dipinti, nelle sue opere e nel suo pensiero.

La Fondazione in applicazione dei suddetti principi, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, svolge le seguenti attività di interesse generale mediante azioni volte a:

- promuovere, l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale nel campo della musica e dell'arte;
- promuovere attività culturali e spirituali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Per il perseguimento delle attività di interesse generale di cui sopra, la Fondazione:

- promuove lo studio, la conoscenza e la promozione della spiritualità, della mistica e della cultura musicale e artistica di Franco Battiato, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e seminari per le diverse specializzazioni professionali in campo artistico, culturale e produttivo, l'istituzione e/o la gestione di laboratori e centri di documentazione, anche audiovisiva;
- promuove lo studio e la ricerca in ambito spirituale, artistico e musicale, anche attraverso la Biblioteca "Franco Battiato" sita nella sede legale della Fondazione a cui consente l'accesso al pubblico, per la conservazione, consultazione e studio di opere musicali, partiture, composizioni, dipinti, appunti e libri realizzati da Franco Battiato o a lui appartenuti;
- promuove e valorizza con ogni strumento anche multimediale la conoscenza dell'archivio del patrimonio umano, spirituale, artistico, musicale e pittorico, di Franco Battiato;
- promuove per le finalità di cui sopra la didattica, la promozione e realizzazione di iniziative di ricerca, conoscenza e divulgazione dell'Opera e della cultura

artistica, musicale, mistica e spirituale di Franco Battiato, anche mediante l'organizzazione di concerti, eventi e incontri, rassegne, festivals, pubblicazioni, supporti e materiali fonici e/o audiovisivi, convegni, manifestazioni ed eventi speciali, anche singoli, mostre delle sue opere e dei suoi dipinti, produzione e stampa di cataloghi;

- organizza corsi e incontri spirituali, musicali, teatrali ed artistici anche ad indirizzo amatoriale e/o professionale di formazione, qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e di specializzazione;
- promuove la ricerca scientifica, spirituale, musicale e artistica anche mediante il partenariato e/o il versamento di contributi a enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e sovranazionali, scuole specialistiche e Associazioni, Enti, Università, Conservatori e Istituti di formazione o altre fondazioni aventi fini analoghi o che svolgono attività didattica e attività di ricerca scientifica nei campi oggetto delle finalità statutarie e/o comunque in attività ad esse connesse;
- istituisce premi e contratti di ricerca, sia a livello nazionale che internazionale, destinati agli studenti meritevoli privi di mezzi e/o a giovani ricercatori che si siano particolarmente distinti nell'ambito della ricerca oggetto delle finalità statutarie e/o impegnati in specifici progetti di ricerca ad esse inerenti;
- promuove, realizza e/o sponsorizza, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, o patrocina iniziative, incontri, seminari, concerti, eventi musicali, giornate di studio, manifestazioni, dibattiti, convegni, mostre e simposi sulle finalità statutarie e/o comunque in attività ad esse connesse;
- promuove, realizza e/o sponsorizza, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, o patrocinando iniziative di altri soggetti, eventi e premi di beneficenza volti alla raccolta di fondi, nonché alla divulgazione e promozione delle attività della Fondazione;
- idea, produce, realizza, distribuisce e diffonde, sul territorio nazionale ed estero, materiale scientifico, artistico, discografico, tecnico, culturale, didattico attinente agli scopi istituzionali con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori.

La Fondazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o

servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

3) La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti consentiti dalla legge e definiti con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro individuazione. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà pertanto tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà, diritti reali immobiliari, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, ivi compresi ogni opera, oggetto e bene appartenuti a Franco Battiato, oltre che la Biblioteca "Franco Battiato";

c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e attività di cui all'articolo 2 del presente statuto;

d) produrre, promuovere e distribuire spettacoli artistici, teatrali e musicali in genere;

e) ideare, realizzare, promuovere e produrre trasmissioni televisive, lungometraggi cinematografici, prodotti home video supporti musicali di tutti i tipi e prodotti editoriali in genere, nel rispetto dei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti;

f) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente e/o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

g) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale o esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;

h) allestire e ospitare mostre, spettacoli musicali, teatrali, artistici e televisivi in genere, comprese installazioni multimediali, realizzazioni musicali, video, cataloghi, pubblicazioni ed eventi muovendosi con tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto delle vigenti normative;

i) sottoscrivere accordi di collaborazione anche internazionale con enti culturali, teatrali, musicali etc.;

l) ideare e sviluppare progetti anche per conto terzi e stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività;

m) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche nel settore discografico, nei limiti delle leggi vigenti degli audiovisivi in genere;

n) esercitare attività editoriale, con qualsivoglia supporto (cartaceo, multimediale, audiovisivo, telematico, etc.) finalizzato alla promozione e alla documentazione dell'attività dell'artista e della Fondazione. Tali pubblicazioni potranno avere carattere sia periodico che saltuario, oppure legato ad attività e/o eventi particolari;

o) realizzare opere multimediali, cinematografiche e di audiovisivi in genere coerenti con le finalità della Fondazione;

p) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che la comparente qui mi esibisce e che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

5) A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, la signora BATTIATO Grazia Cristina, quale Fondatore Originario, assegna alla stessa, facendo ad essa atto di dotazione, la somma di Euro 30.000 (trentamila) erogata a mezzo di un assegno circolare non trasferibile emesso in data 10 luglio 2023 dalla banca Fineco Bank Spa all'ordine della costituenda Fondazione, n. 35000525419-02.

Detta somma è affidata in custodia al Fondatore Originario nonché Presidente, fino all'iscrizione della Fondazione nel RUNTS.

Io Notaio attesto la sussistenza del patrimonio minimo previsto dall'art. 22 del D.lgs 117 del 2017.

6) A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono chiamati dal Fondatore Originario i signori:

- BATTIATO Grazia Cristina, come sopra generalizzata, Presidente di diritto quale Fondatore Originario, domiciliata per la carica presso la sede operativa della Fondazione;
- NOBILI Graziella Desolina Franca, come sopra generalizzata, domiciliata per la carica presso la sede operativa della Fondazione, Consigliere
- CATTINI Francesco, come sopra generalizzato, domiciliato per la carica presso la sede operativa della Fondazione, Consigliere.

I consiglieri nominati, presenti, previa dichiarazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità, accettano la carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è delegato a

compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere l'iscrizione al RUNTS e quindi il riconoscimento della Fondazione, nonché ad apportare al presente atto e all'allegato statuto, su delibera del Consiglio di amministrazione, tutte le modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Nel caso in cui il riconoscimento fosse definitivamente negato, il presente atto rimarrà assolutamente privo di effetti.

7) La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio sarà destinato ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art.9 del Codice del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

8) Imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative alla costituzione della Fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte dal Fondatore Originario signora BATTIATO Grazia Cristina espressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni dell'art. 82 del D. Lgs n. 117/2017.

Il presente atto è esente da imposta di Bollo.

9) I Costituiti consentono il trattamento e la conservazione dei loro dati personali ai sensi del GDPR di cui al Regolamento UE 2016/679; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi, precisando di stipulare il presente atto esclusivamente nel proprio interesse e non nell'interesse di terze persone.

ATTO PUBBLICO

scritto da me Notaio parte a mano e parte con mezzo elettronico e da me Notaio letto con l'allegato alle parti che approvano il tutto e sottoscrivono alle ore diciannove e trenta.

Occupa sette pagine, compresa la presente, di due fogli.

Firmato: Grazia Cristina Battiato, Graziella Desolina Franca Nobili, Francesco Cattini, Pierangelo Bramati, Valentina Calza, Alessandro De Cicco Notaio (sigillo)

=====

Copia conforme all'originale, composta da sei facciate di fogli due, che si rilascia per uso legale.

Pioltello, 13/07/2023

STATUTO

"FONDAZIONE FRANCO BATTIATO ETS"

Titolo I - COSTITUZIONE, FINALITÀ ED ATTIVITÀ

Articolo 1

Costituzione- Denominazione- Disciplina

È costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore che a seguito dell'iscrizione al R.U.N.T.S sarà denominato

"FONDAZIONE FRANCO BATTIATO ETS"

che assume la forma giuridica di fondazione con sede legale in Via Mazzini 55/57 - 95010 Milo (CT) e sede operativa: Via delle Mondine 6 - 41012 Carpi (MO).

La Fondazione potrà far uso della denominazione in lingua inglese "Franco Battiato Foundation".

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa, dati gli scopi che persegue, si qualifica, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate, come Ente del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. 117/2017.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ispirandosi all'opera musicale, ai valori umani ed al genio artistico di Franco Battiato, e promuovendo la conoscenza del suo patrimonio musicale, artistico, spirituale e umano, e del lascito di espressioni culturali, mistiche e valoriali contenute nelle sue canzoni, nei suoi dipinti, nelle sue opere e nel suo pensiero.

2. La Fondazione in applicazione dei suddetti principi, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, svolge le seguenti attività di interesse generale mediante azioni volte a:

- promuovere, l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale nel campo della musica e dell'arte;
- promuovere attività culturali e spirituali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

3. Per il perseguimento delle attività di interesse generale di cui al precedente comma, la Fondazione:

- promuove lo studio, la conoscenza e la promozione della spiritualità, della mistica e della cultura musicale e artistica di Franco Battiato, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e seminari per le diverse specializzazioni professionali in campo artistico, culturale e produttivo, l'istituzione e/o la gestione di laboratori e centri di documentazione, anche audiovisiva;
- promuove lo studio e la ricerca in ambito spirituale, artistico e musicale, anche attraverso la Biblioteca "Franco Battiato" sita nella sede legale della Fondazione a cui consente l'accesso al pubblico, per la conservazione, consultazione e studio di opere musicali, partiture, composizioni, dipinti, appunti e libri realizzati da Franco Battiato o a lui appartenuti;
- promuove e valorizza con ogni strumento anche multimediale la conoscenza dell'archivio del patrimonio umano, spirituale, artistico, musicale e pittorico, di Franco Battiato;
- promuove per le finalità di cui sopra la didattica, la promozione e realizzazione di iniziative di ricerca, conoscenza e divulgazione dell'Opera e della cultura artistica, musicale, mistica e spirituale di Franco Battiato, anche mediante l'organizzazione di concerti, eventi e incontri, rassegne, festivals, pubblicazioni, supporti e materiali fonici e/o audiovisivi, convegni, manifestazioni ed eventi speciali, anche singoli, mostre delle sue opere e dei suoi dipinti, produzione e stampa di cataloghi;
- organizza corsi e incontri spirituali, musicali, teatrali ed artistici anche ad indirizzo amatoriale e/o professionale di formazione, qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e di specializzazione;
- promuove la ricerca scientifica, spirituale, musicale e artistica anche mediante il partenariato e/o il versamento di contributi a enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e sovranazionali, scuole specialistiche e Associazioni, Enti, Università, Conservatori e Istituti di formazione o altre fondazioni aventi fini analoghi o che svolgono attività didattica e attività di ricerca scientifica nei campi oggetto delle finalità statutarie e/o comunque in attività ad esse connesse;
- istituisce premi e contratti di ricerca, sia a livello nazionale che internazionale, destinati agli studenti meritevoli privi di mezzi e/o a giovani ricercatori che si siano particolarmente distinti nell'ambito della ricerca

oggetto delle finalità statutarie e/o impegnati in specifici progetti di ricerca ad esse inerenti;

- promuove, realizza e/o sponsorizza, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, o patrocina iniziative, incontri, seminari, concerti, eventi musicali, giornate di studio, manifestazioni, dibattiti, convegni, mostre e simposi sulle finalità statutarie e/o comunque in attività ad esse connesse;
- promuove, realizza e/o sponsorizza, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, o patrocinando iniziative di altri soggetti, eventi e premi di beneficenza volti alla raccolta di fondi, nonché alla divulgazione e promozione delle attività della Fondazione;
- idea, produce, realizza, distribuisce e diffonde, sul territorio nazionale ed estero, materiale scientifico, artistico, discografico, tecnico, culturale, didattico attinente agli scopi istituzionali con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori.

4. La Fondazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti consentiti dalla legge e definiti con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro individuazione. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà, diritti reali immobiliari, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, ivi compresi ogni opera, oggetto e bene appartenuti a Franco Battiato, oltre che la Biblioteca "Franco Battiato";

- c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e attività di cui all'articolo 2 del presente statuto;
- d) produrre, promuovere e distribuire spettacoli artistici, teatrali e musicali in genere;
- e) ideare, realizzare, promuovere e produrre trasmissioni televisive, lungometraggi cinematografici, prodotti home video supporti musicali di tutti i tipi e prodotti editoriali in genere, nel rispetto dei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti;
- f) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente e/o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- g) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale o esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- h) allestire e ospitare mostre, spettacoli musicali, teatrali, artistici e televisivi in genere, comprese installazioni multimediali, realizzazioni musicali, video, cataloghi, pubblicazioni ed eventi muovendosi con tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto delle vigenti normative;
- i) sottoscrivere accordi di collaborazione anche internazionale con enti culturali, teatrali, musicali etc.;
- l) ideare e sviluppare progetti anche per conto terzi e stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività;
- m) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche nel settore discografico, nei limiti delle leggi vigenti degli audiovisivi in genere;
- n) esercitare attività editoriale, con qualsivoglia supporto (cartaceo, multimediale, audiovisivo, telematico, etc.) finalizzato alla promozione e alla documentazione dell'attività dell'artista e della fondazione. Tali pubblicazioni potranno avere carattere sia periodico che saltuario, oppure legato ad attività e/o eventi particolari;
- o) realizzare opere multimediali, cinematografiche e di audiovisivi in genere coerenti con le finalità della Fondazione;
- p) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Volontariato

La fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività secondo la disciplina di cui agli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un

apposito registro.

Titolo II - PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

Articolo 5

Patrimonio

1. Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio è costituito:

I) dal fondo di dotazione, intangibile, costituito:

a) dai conferimenti in denaro inizialmente versati dal fondatore e risultanti dall'atto costitutivo;

b) dai beni mobili e immobili che potranno essere conferiti alla Fondazione o acquisiti a qualsiasi titolo dalla stessa e specificamente destinati ad incrementare il fondo di dotazione del patrimonio;

c) dalle elargizioni e/o liberalità e/o donazioni e/o lasciti fatte da enti o privati, nonché da ogni altra forma di entrata che, a qualsiasi titolo, dovesse essere erogata da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio della Fondazione;

d) dagli accantonamenti a riserva deliberati dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio;

II) dal fondo di gestione, costituito da ogni eccedenza patrimoniale attuale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

2. Il patrimonio minimo della Fondazione è strumentale al mantenimento della personalità giuridica. Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Articolo 6

Fondo di Gestione

1. La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;

- le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio;
- proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017, mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ed altre modalità di raccolta in linea con la natura giuridica e qualifica dell'ente;
- ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.lgs. 117/2017.

Titolo III - MEMBRI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 7

Membri della Fondazione

1. Sono membri della Fondazione i Fondatori.

Articolo 8

Fondatori

1. È Fondatore colui che ha sottoscritto ovvero ha aderito alla Fondazione in tale veste, nelle forme di legge, secondo quanto previsto nell'atto costitutivo.
2. Il Fondatore Originario Signora Grazia Cristina Battiato, nata a Milano il 26 aprile 1978, ove abbia aderito alla Fondazione ai sensi del primo comma del presente articolo, potrà designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succederle nella qualifica di Fondatore, e medesimo potere avranno i soggetti che di volta in volta saranno così nominati. In caso di mancata designazione da parte del Fondatore Originario o suoi successori, la nomina del Fondatore, anche ai fini della individuazione del Presidente della Fondazione, è effettuata dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 9

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Presidente della Fondazione;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Segretario generale;
 - l'Organo di Controllo;
 - il Revisore legale dei Conti.

Articolo 10

Presidente della Fondazione

1. Il Fondatore Originario e il successivo Fondatore di volta in volta nominato ai sensi dell'art. 8 assume di diritto la

qualifica di Presidente della Fondazione.

2. Il Presidente della Fondazione dura in carica vita natural durante.

3. Al Presidente della Fondazione sono attribuiti, quale Presidente di diritto del Consiglio di Amministrazione, i seguenti specifici poteri:

a) ha la piena rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e davanti a qualsiasi autorità, ivi incluse quelle giudiziaria e amministrativa, nazionale e estera, ordinaria e speciale, in qualunque procedura, grado e sede, con i più ampi poteri;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) con la collaborazione del Segretario Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

e) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutte le iniziative che vengono deliberate, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

f) esercita i poteri previsti dallo statuto e quelli che il Consiglio gli delegherà in via generale ovvero di volta in volta;

g) può nominare procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti nell'ambito dei poteri allo stesso conferiti.

4. In caso di comprovata necessità ed urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva, che deve essere convocata dal medesimo Presidente entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

5. Il Presidente della Fondazione dovrà possedere i medesimi requisiti previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione indicati nel comma 4 del successivo art. 11.

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente della Fondazione è membro vita natural durante del Consiglio di Amministrazione, di cui è Presidente di diritto. Il Consiglio di amministrazione nomina al proprio interno un Vice-Presidente che in caso di oggettivo e grave impedimento del Presidente allo svolgimento delle sue funzioni, in caso di necessità ed urgenza, temporaneamente ne assume i poteri e ne svolge le funzioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, sulla base di delibera del medesimo Consiglio. I componenti non di diritto durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

3. I primi componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo dal Fondatore Originario e

successivamente dal Presidente della Fondazione. I componenti del Consiglio sono rieleggibili. Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione questi dovrà essere sostituito. Il mandato dei membri subentrati scadrà con la scadenza del mandato degli altri Consiglieri in carica al momento della sostituzione.

4. Possono essere nominati Consiglieri soggetti personalmente o professionalmente qualificati rispetto agli scopi della Fondazione oltre che personalità che si sono distinte nei campi di attività che li riguardino, le cui condotte sono state ispirate all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 Codice Civile. I componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente del consiglio di amministrazione che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano, altresì le disposizioni di cui agli articoli 2390 e 2391 del codice civile. I Consiglieri all'atto di accettazione della carica devono dichiarare di possedere i requisiti di onorabilità, di non vertere nelle cause di ineleggibilità o decadenza previsti nel presente statuto e di accettare lo Statuto ed i regolamenti interni.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, con lettera raccomandata a.r. telefax o posta elettronica ovvero, nei casi di motivata urgenza, anche con telegramma o posta elettronica, da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.

6. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei Consiglieri in carica, con l'indicazione delle materie da trattare.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, se regolarmente convocate, sono validamente costituite con la maggioranza dei componenti e, in caso di omessa regolare convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e dell'organo di controllo o del Revisione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione, fatti salvi i casi di delibere all'unanimità previsti nel presente statuto. In caso di parità prevale la delibera che ottiene il voto del Presidente.

9. Le delibere devono essere verbalizzate in apposito libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo e conservato a cura dell'organo amministrativo.

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche all'estero. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trovino il Presidente della Fondazione, o in sua precaria assenza il Segretario generale, onde consentire la verbalizzazione.

11. Il Consiglio di Amministrazione, oltre a svolgere il ruolo di supporto all'opera del Presidente, ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli riservati dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto ad altro Organo. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, provvede a:

- a) attuare gli obiettivi e gli indirizzi espressi dal Presidente della Fondazione e contenuti nello statuto, approvare gli indirizzi strategici della Fondazione ed i programmi generali e particolari delle attività nonché a curare la gestione economico-finanziaria della Fondazione;
- b) redigere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) adottare le modifiche statutarie della Fondazione;
- d) deliberare la modifica della sede legale, nonché istituire, modificare e/o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, in Italia o all'Estero;
- e) nominare e revocare il Segretario generale, determinandone le attribuzioni, la natura e la durata dell'incarico;
- f) nominare e revocare l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
- g) assumere e licenziare il personale dipendente, stipulare accordi con collaboratori esterni e determinarne il trattamento giuridico ed economico nel rispetto dei vincoli di cui alla normativa di tempo in tempo vigente;
- h) approvare il regolamento per il funzionamento della Fondazione;
- i) deliberare in ordine all'accettazione di contributi, elargizioni, donazioni, e lasciti;
- l) deliberare in ordine alla stipulazione di mutui, di acquisti ed alienazioni di beni mobili e immobili, di contratti di leasing immobiliare, di acquisizioni e cessioni di partecipazioni, ad aperture di credito, nonché a qualsiasi altra operazione bancaria passiva ritenuta necessaria o solo utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;
- m) deliberare il compenso del Presidente, del Segretario generale, dei componenti dell'organo amministrativo e di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione Legale dei

Conti;

n) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

o) individuare e regolamentare ove ritenuto necessario dipartimenti operativi della Fondazione nominandone i Responsabili;

p) nominare eventuali consulenti artistici o tecnici;

q) agire o resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni adempimenti ad alcuni componenti del Consiglio o a persone esterne al Consiglio o alla Fondazione, fissandone i compensi ed i limiti funzionali, economici e temporali.

Articolo 12

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e, salvo diversa delibera in sede di nomina, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Può essere nominato Segretario Generale anche un membro del Consiglio di Amministrazione.

2. All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce le funzioni della carica di Segretario Generale, nel rispetto della disciplina di legge tempo per tempo vigente, in particolare con riferimento alle norme inderogabili dettate nei confronti degli Enti del Terzo Settore al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. Salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale coadiuva il Presidente della Fondazione nel raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione nella esecuzione delle delibere e più in generale nella realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché nella gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria provvedimenti disciplinari. Egli coadiuva altresì il Presidente della Fondazione nelle relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno finanziario ed organizzativo nelle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 13

Organo di Controllo

1. La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere

posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, primo comma, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Nel caso di organo collegiale, i componenti del collegio eleggono al loro interno il Presidente.

7. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 11.

Articolo 14

Revisione legale dei conti

1. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio di amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

2. La revisione legale dei conti può essere esercitata anche dall'organo di controllo e, in tal caso, esso dovrà essere costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'omonimo Registro.

3. Il revisore o la società di revisione accertano la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto, accertano annualmente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Fondazione, redigono una relazione al bilancio annuale e possono provvedere in qualsiasi momento,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di legge che ne regolano l'attività.

4. Il mandato ha durata triennale fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. In caso di eventuali sostituzioni, per qualsiasi motivo, alla sostituzione provvede il soggetto nominante.

Articolo 15

Compensi per le cariche sociali

1. Salvo che non siano conferite a titolo gratuito, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale, agli amministratori, sindaci, revisori e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione compensi individuali che siano proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e che comunque non siano superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

2. La Fondazione, ai sensi del co. 2, art. 14 del D.lgs. n. 177/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti.

Titolo IV - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Articolo 16

Esercizio finanziario - Bilancio preventivo e consuntivo

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto e redatto un bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000 (duecentoventimila) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'Organo Amministrativo redige per l'approvazione il bilancio economico di previsione per l'anno successivo e, salvo diverse disposizioni di legge, entro il 30 marzo successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno. A seguito dell'approvazione il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 117/2017. Qualora la Fondazione, superi i limiti indicati dalla Legge, è tenuta a depositare e pubblicare il bilancio sociale.

4. La Fondazione deve tenere, a cura dell'Organo

Amministrativo, i libri sociali obbligatori previsti dalla Legge.

5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Titolo V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 17

Scioglimento e Liquidazione della Fondazione

1. In caso di estinzione o suo scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quello della Fondazione, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui al D. Lgs. n. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È escluso, in ogni caso qualsiasi distribuzione di utili o rimborso ai soci.

2. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 18

Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

Articolo 19

Scioglimento

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

Norme applicabili

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per

quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni e, in quanto compatibili, del codice civile nonché da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.

Firmato: Grazia Cristina Battiato, Graziella Desolina
Franca Nobili, Francesco Cattini, Pierangelo Bramati,
Valentina Calza, Alessandro De Cicco Notaio (sigillo)